

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO
di cui all'art. 1 D.L. 3/2020 e successive modifiche ed integrazioni**

Il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____

recapiti telefonici _____ e-mail _____ ;

titolare di trattamento di **dis-coll** erogato dall'INPGI, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

CHIEDE l'applicazione del trattamento integrativo, poiché prevede che il reddito complessivo **per l'anno 2023, non superi euro 15.000,00.** che **non venga applicato** il trattamento integrativo, in quanto prevede, **per l'anno 2023**, un reddito complessivo superiore ad euro 15.000,00 lordi ovvero in quanto richiesto ad altro sostituto d'imposta;

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.inpgi.it nella sezione Privacy.

Data _____

Firma _____

NOTA INFORMATIVA

Condizioni per avere diritto al trattamento integrativo:

1. essere titolari nell'anno 2023 di un reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b) e/o assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell'art. 50, del T.U.I.R. Il reddito derivante dalla dis coll è equiparato al reddito di lavoro dipendente;
2. essere titolare, per l'anno 2023, di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore ad € 15.000,00.
3. l'imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilato deve essere di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1-bis dell'art. 13 del T.U.I.R.
4. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore ad €15.000,00 ma non ad € 28.000,00 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n.3 del 5.2.2020, siano di ammontare superiore all'imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore ad € 1.200,00, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda. In tal caso, il lavoratore, potrà recuperare tale importo o in sede di dichiarazione reddituale o in sede di conguaglio annuale, comunicando al sostituto d'imposta l'ammontare del trattamento spettante.

Non hanno diritto al trattamento integrativo:

1. coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad € 15.000,00;
2. i contribuenti il cui reddito complessivo non include redditi di lavoro dipendente e assimilato;
3. gli incapienti il cui reddito da lavoro dipendente e assimilato (incluso il trattamento di disoccupazione e cassaintegrazione) non supera € 8.145,32 in quanto, in tal caso, l'imposta lorda generata su tale reddito risulta inferiore o uguale alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato.

Cosa si intende per reddito complessivo:

Il reddito complessivo da considerare per la verifica delle condizioni di spettanza del trattamento integrativo è quello calcolato considerando tutte le categorie di reddito indicate dall'art. 6 del TUIR (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente/assimilato /autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi) con esclusione: del reddito dell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e delle relative pertinenze; dei redditi che hanno fruito della detassazione con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%; dei redditi a tassazione separata.

Misura del Trattamento integrativo:

Per l'anno 2023, l'importo annuo del trattamento integrativo è pari ad € 1.200,00.

La misura del trattamento integrativo è tuttavia, rapportata alla minor durata che ha avuto il rapporto di lavoro o il trattamento assistenziale .

Si fa presente che il sostituto d'imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l'anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito , anche prima del conguaglio di fine anno o di fine trattamento.

Infine, si chiarisce che nel caso in cui il titolare del trattamento di dis coll non provveda a dare comunicazione all'INPGI della Sua situazione reddituale per l'anno 2023, l'Istituto provvederà alla gestione del trattamento integrativo sulla base dei soli dati reddituali in Suo possesso riferiti agli importi erogati per le prestazioni sopra menzionate.